

Gazzetta Ufficiale N. 138 del 16 Giugno 2006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2006

Norme di applicazione del regolamento CE n. 2707/2000 relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 2707/00 della commissione, dell'11 dicembre 2000 contenente le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99, per quanto concerne la concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 3392/93 della Commissione del 10 dicembre 1993, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Considerata la necessita' di disciplinare lo svolgimento dei controlli in conformita' alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta norme di applicazione del regolamento

(CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, in seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

1. I controlli sull'aiuto concesso ai sensi del «regolamento» per la cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, indicati in allegato, sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
2. I provvedimenti relativi ai riconoscimenti di cui all'art. 6 del «regolamento» nonché quelli relativi alle sospensioni ed alle revoche di cui all'art. 10 del «regolamento», sono emessi dall'organismo pagatore competente per territorio.
3. Possono essere riconosciuti i richiedenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del «regolamento».
4. L'AGEA, in qualità di autorità competente, coordina le attività di cui ai commi 1 e 2 nonché l'espletamento dei controlli e delle attività correlate e ne definisce le modalità.

Art. 3.

1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarità o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entità delle somme indebitamente percepite, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 1 e all'AGEA - Area coordinamento.
2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.

Art. 4.

1. I controlli sul rispetto delle caratteristiche qualitative dei prodotti sovvenzionabili si intendono acquisiti con la verifica della bollatura sanitaria dei prodotti stessi.
2. Gli eventuali prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento CE n. 213/2001 e secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto.

Art. 5.

1. Le categorie di prodotti di cui all'allegato regolamento CE n. 2707/2000 per le quali è concesso l'aiuto, la definizione dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro ed i quantitativi massimi giornalieri sono quelli riportati di seguito:

CATEGORIA I

Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (Euro/kg)	Importo dell'aiuto (Euro/100kg)
a) Latte intero trattato		

termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiori a 200 ml....	257,5	1,05	21,69

Latte intero trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml....	257,5	1,29	21,69

b) Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte intero conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml....	257,5	1,30	21,69

Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte intero conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml....	257,5	1,50	21,69
---	-------	------	-------

c) Yogurt a base di latte intero trattato termicamente conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 2597/97....	257,5	2,82	21,69
--	-------	------	-------

CATEGORIA V

Quantita' massima (gr)	Prezzo massimo (Euro/kg)	Importo dell'aiuto (Euro/100kg)
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

a) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97, in			
--	--	--	--

confezioni di contenuto netto superiori a 200 ml....	257,5	1,10	16,47

Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml....	257,5	1,34	16,47

b) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml....	257,5	1,35	16,47

Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato,			

contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml....	257,5	1,55	16,47
---	-------	------	-------

c) Yogurt a base di latte parzialmente scremato trattato termicamente conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 2597/97....	257,5	2,87	16,47
---	-------	------	-------

CATEGORIA VIII

Quantita' massima (gr)	Prezzo massimo (Euro/kg)	Importo dell'aiuto (Euro/100kg)
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati (1), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40%....	85,8	7,45	65,07
--	------	------	-------

(1) Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intendono i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l'eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.

CATEGORIA IX

Quantita' massima (gr)	Prezzo massimo (Euro/kg)	Importo dell'aiuto (Euro/100kg)
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45%....	33,6	7,24	165,93
CATEGORIA X			

Quantita' massima (gr)	Prezzo massimo (Euro/kg)	Importo dell'aiuto (Euro/100kg)
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Formaggio {Grana Padano}....	30,2	8,06	184,37
CATEGORIA XI			

Quantita' massima (gr)	Prezzo massimo (Euro/kg)	Importo dell'aiuto (Euro/100kg)
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Formaggio {Parmigiano Reggiano}....	27,5	11,47	202,80
-------------------------------------	------	-------	--------

2. Eventuali variazioni degli importi degli aiuti saranno comunicati dall'AGEA ai soggetti interessati.

Art. 6.

Il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 1994, e' abrogato.

Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 290

Allegato

CONTROLLI DA SVOLGERE

Verifica delle fatture di consegna dei prodotti e del rispetto dei quantitativi massimi sovvenzionati completata da ispezioni materiali in loco per verificare l'incidenza dell'aiuto sul prezzo pagato dai beneficiari, il rispetto dei prezzi massimi, la contabilita', il corretto uso dei prodotti sovvenzionati, il prezzo pagato al fornitore, le quantita' distribuite e l'eligibilita' dei prodotti.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato